



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**



9409/06 (Presse 144)

(OR. en)

COMUNICATO STAMPA

2732^a sessione del Consiglio

Giustizia e affari interni

Lussemburgo, 1-2 giugno 2006

Presidente

Sig.ra Liese PROKOP
Ministro federale dell'interno
dell'Austria

S T A M P A

Principali risultati del Consiglio

*Il Consiglio ha raggiunto un accordo su una decisione relativa al **mandato europeo di ricerca** delle prove diretto all'acquisizione di oggetti, documenti e dati da utilizzare nei procedimenti penali, su un regolamento che istituisce **un procedimento europeo per controversie di modesta entità** e su un regolamento relativo all'istituzione, l'esercizio e l'uso del **sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)**.*

Inoltre nel contesto dei recenti eventi nelle Isole Canarie e nel Mar Mediterraneo, il Consiglio ha ribadito il suo impegno a favore dell'approccio globale in materia di migrazione ed ha espresso il suo sostegno all'operato della Commissione inteso a fornire tutta l'assistenza possibile, in uno spirito di solidarietà attiva, agli Stati membri che devono affrontare afflussi massicci di immigranti clandestini.

Infine il Consiglio ha adottato i punti seguenti:

- *conclusioni riguardanti le capacità di risposta dell'UE in caso di emergenza e di crisi,*
- *un approccio generale relativo ai programmi dell'UE in materia di sicurezza, tutela delle libertà e giustizia e*
- *una decisione che dispone un aumento da 35 EUR a 60 EUR dei diritti da riscuotere nell'ambito del trattamento delle domande di visto.*

SOMMARIO¹

PARTECIPANTI	6
PUNTI DISCUSSI	
MANDATO EUROPEO DI RICERCA DELLE PROVE	9
TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE	12
DIRITTI PROCESSUALI IN PROCEDIMENTI PENALI	14
PROCEDIMENTO EUROPEO PER CONTROVERSIE DI MODESTA ENTITA'	15
COOPERAZIONE FRA UFFICI PER IL RECUPERO DEI BENI.....	17
PRIORITA' DELL'UE NELLA LOTTA CONTRO LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA <i>Conclusioni del Consiglio</i>	18
FUTURO DELL'EUROPOL - <i>Conclusioni del Consiglio</i>	22
ANTITERRORISMO	24
RELAZIONI ESTERNE.....	25
FOLLOW-UP DI HAMPTON COURT	26
COMITATO MISTO	27
– SIS II.....	27
– CENTRI COMUNI PER LE DOMANDE DI VISTO	27

¹

- Per le dichiarazioni, conclusioni o risoluzioni formalmente adottate dal Consiglio, il titolo del punto pertinente riporta un'apposita indicazione e il testo è ripreso tra virgolette.
- I documenti di cui viene indicato il riferimento sono accessibili sul sito Internet del Consiglio <http://www.consilium.europa.eu>.
- Gli atti adottati che contengono dichiarazioni a verbale del Consiglio accessibili al pubblico sono contrassegnati da un asterisco; dette dichiarazioni sono disponibili nel summenzionato sito Internet del Consiglio o possono essere ottenute presso il Servizio stampa.

ALTRI PUNTI APPROVATI*GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI*

–	Europol.....	28
–	Capacità di risposta dell'Unione europea in caso di emergenza o di crisi - Conclusioni del Consiglio.....	28
–	Notificazione e comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali.....	30
–	Programmi UE "Sicurezza e tutela delle libertà" e "Diritti fondamentali e giustizia".....	30
–	Architettura della sicurezza interna.....	30
–	Antiterrorismo.....	31
–	Diritti da riscuotere nei confronti dei richiedenti il visto *.....	31
–	Relazione di valutazione Schengen dei nuovi Stati membri dell'UE.....	31
–	Accademia europea di polizia - Cooperazione con l'Islanda, la Norvegia e la Svizzera.....	31
–	Accademia europea di polizia - Relazione annuale per il 2005.....	32
–	Europol - Nuova relazione sulla situazione e le tendenze in materia di terrorismo.....	32
–	Relazione non riservata sulle attività terroristiche nell'Unione europea - ottobre 2004-ottobre 2005.....	32
–	Piano d'azione sulla radicalizzazione e il reclutamento - Strategia di comunicazione ai media.....	32
–	Meccanismo di informazione sulle misure nel settore dell'asilo e dell'immigrazione.....	33
–	Progetti di assistenza dell'UE di lotta contro la droga nei paesi terzi.....	33
–	Strategia UE di lotta contro la droga - Sviluppo alternativo.....	33
–	Acquis di Schengen - Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein.....	33
–	Legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali ("ROMA II").....	34
–	Regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne.....	34
–	Scambio elettronico di fotografie e di impronte digitali.....	34

TERRORISMO

–	Raccomandazioni in materia di antiterrorismo.....	35
---	---	----

RELAZIONI ESTERNE

–	Azioni di soccorso in caso di calamità.....	35
---	---	----

POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE

– Sudan - Misure restrittive 35

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

– Modifiche dell'accordo SEE 36

PARTECIPANTI

I Governi degli Stati membri e la Commissione europea erano così rappresentati:

Per il Belgio:

Sig. Patrick DEWAELE
Sig.ra Laurette ONKELINX

Vice Primo Ministro e Ministro dell'interno
Vice Primo Ministro e Ministro della giustizia

Per la Repubblica ceca:

Sig. Miloslav KOUDELNÝ

Primo Vice Ministro dell'interno, responsabile dell'ordine pubblico e della sicurezza
Vice Ministro della giustizia

Sig. Roman POLÁŠEK

Per la Danimarca:

Sig. Clause GRUBE

Rappresentante Permanente

Per la Germania:

Sig. Wolfgang SCHÄUBLE
Sig.ra Brigitte ZYPRIES

Ministro federale dell'interno
Ministro federale della giustizia

Per l'Estonia:

Sig. Kalle LAANET
Sig. Rein LANG

Ministro dell'interno
Ministro della giustizia

Per la Grecia:

Sig. Anastasis PAPALIGOURAS
Sig. Byron POLYDORAS

Ministro della giustizia
Ministro dell'ordine pubblico

Per la Spagna:

Sig. Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR
Sig. Antonio CAMACHO VIZCAÍNO

Ministro della giustizia
Segretario di Stato per la sicurezza

Per la Francia:

Sig. Pascal CLÉMENT
Sig. Christian ESTROSI

Guardasigilli, Ministro della giustizia
Ministro delegato all'assetto territoriale

Per l'Irlanda:

Sig. Bobby McDONAGH

Rappresentante Permanente

Per l'Italia:

Sig. Clemente MASTELLA

Ministero della giustizia

Per Cipro:

Sig. Doros THEODOROU
Sig. Lazaros SAVVIDES

Ministro della giustizia e dell'ordine pubblico
Segretario generale del Ministero dell'interno

Per la Lettonia:

Sig. Dzintars JAUNDŽEIKARS
Sig. Guntars GRINVALDS

Ministro dell'interno
Ministro della giustizia

Per la Lituania:

Sig. Gintaras Jonas FURMANAVIČIUS
Sig. Gintautas BUŽINSKAS

Ministro dell'interno
Ministro della giustizia

Per il Lussemburgo:

Sig. Luc FRIEDEN
Sig. Nicolas SCHMIT

Ministro della giustizia, Ministro del tesoro e del bilancio
Ministro incaricato degli affari esteri e dell'immigrazione

Per l'Ungheria:

Sig.ra Krisztina BERTA

Sig.ra Judit FAZEKAS LÉVAYNÉ

Vice sottosegretario di Stato responsabile delle relazioni internazionali, presso il Ministero dell'interno
Vice sottosegretario di Stato presso il Ministero della giustizia

Per Malta:

Sig. Tonio BORG

Vice Primo Ministro, Ministro della giustizia e dell'interno

Per i Paesi Bassi:

Sig. Piet Hein DONNER

Ministro della giustizia

Per l'Austria:

Sig.ra Liese PROKOP

Ministro federale dell'interno

Per la Polonia:

Sig. Ludwik DORN

Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'interno e dell'amministrazione
Segretario di Stato presso il Ministero della giustizia

Sig.ra Beata KEMPA

Per il Portogallo:

Sig. António COSTA

Ministro di Stato, Ministro dell'interno

Sig. Alberto COSTA

Ministro della giustizia

Per la Slovenia:

Sig. Dragutin MATE

Ministro dell'interno

Sig. Lovro ŠTURM

Ministro della giustizia

Per la Slovacchia:

Sig.ra Lucia ŽITNANSKÁ

Ministro della giustizia

Per la Finlandia:

Sig. Kari RAJAMÄKI

Ministro dell'interno

Sig.ra Leena LUHTANEN

Ministro della giustizia

Per la Svezia:

Sig. Thomas BODSTRÖM

Ministro della giustizia

Sig.ra Barbro HOLMBERG

Ministro presso il Ministero degli affari esteri,
responsabile della migrazione**Per il Regno Unito:**

Lord GOLDSMITH

Attorney General

Sig. Tony McNULTY

Ministro aggiunto per l'immigrazione, la cittadinanza e la
nazionalità

Baroness ASHTON of UPHOLLAND

Sottosegretario di Stato presso il Ministero degli affari
costituzionali**Per la Commissione:**

Sig. Franco FRATTINI

Vicepresidente

Segretariato Generale del Consiglio:

Sig. Gijs de VRIES

Coordinatore antiterrorismo dell'EU

Altri partecipanti:

Sig. Max-Peter RATZEL

Direttore dell'Europol

I governi degli Stati aderenti erano così rappresentati:

Per la Bulgaria:

Sig. Rumen YORDANOV PETKOV
Sig. Margarit Nikolov GANEV

Ministro dell'interno
Vice Ministro della giustizia

Per la Romania:

Sig. Vasile BLAGA
Sig. Ion CODESCU

Ministro dell'amministrazione e dell'interno
Sottosegretario di Stato presso il Ministero della giustizia

PUNTI DISCUSSI

MANDATO EUROPEO DI RICERCA DELLE PROVE

Il Consiglio ha raggiunto un accordo su una decisione relativa al mandato europeo di ricerca delle prove diretto all'acquisizione di oggetti, documenti e dati da utilizzare nei procedimenti penali. Il fine della presente proposta è di stabilire un meccanismo per agevolare l'acquisizione dei mezzi di prova nei casi transfrontalieri in base a principi di reciproco riconoscimento.

L'accordo del Consiglio si basa su un testo di compromesso presentato dalla Presidenza che tratta in particolare due importanti questioni irrisolte: ossia la possibilità di un rifiuto del mandato europeo di ricerca delle prove per motivi connessi con la territorialità e la definizione dei reati.

Gli elementi chiave della proposta di decisione quali approvati dal Consiglio sono i seguenti:

Scopo principale del mandato europeo di ricerca delle prove

L'idea soggiacente è che il mandato europeo di ricerca delle prove è un'ingiunzione emessa da un'autorità giudiziaria di uno Stato membro per essere poi direttamente riconosciuta ed eseguita da un'autorità giudiziaria di un altro Stato membro. Se raffrontato alle vigenti procedure di assistenza reciproca che andrebbe a sostituire, il mandato presenterebbe vantaggi quali procedure più rapide e precise salvaguardie quanto all'emissione e all'esecuzione di un mandato.

Campo d'applicazione e tipo di procedimenti interessati

Il mandato europeo di ricerca delle prove riguarda gli oggetti, i documenti e i dati ivi specificati necessari nello Stato di emissione ai fini dei procedimenti penali o di altri procedimenti che potrebbero dar luogo a ulteriori procedimenti dinanzi ad un organo giurisdizionale competente in materia penale.

Il mandato europeo di ricerca delle prove è stato stabilito in due fasi. La prima riguarda in linea di massima le prove che esistono già e che sono direttamente disponibili. La Commissione presenterà a tempo debito una proposta per un secondo strumento in cui rientrano altre prove. Di conseguenza, le prove seguenti non sono incluse nelle disposizioni appena approvate e rientreranno nel secondo strumento:

- condurre interrogatori, raccogliere dichiarazioni o avviare altri tipi di audizioni di indiziati, testimoni o periti, o di qualsiasi altra parte;

- procedere ad esami corporei o prelevare materiale corporeo o dati biometrici direttamente dal corpo di una persona, ivi compresi campioni di DNA o impronte digitali;
- acquisire informazioni in tempo reale ad esempio attraverso l'intercettazione di comunicazioni, la sorveglianza discreta dell'indiziato o il controllo dei movimenti su conti bancari;
- condurre analisi di oggetti, documenti o dati esistenti e
- il Consiglio ha aggiunto alla proposta della Commissione la possibilità di ottenere dati sulle comunicazioni conservati dai fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico o di una rete pubblica di comunicazione.

Tuttavia, nel testo convenuto, rientrano anche i mezzi di prova previsti in tali categorie purché siano stati raccolti prima dell'emissione del mandato. Sarebbe ad esempio possibile acquisire una dichiarazione precedentemente resa da un indiziato ad un'autorità investigativa nello Stato di esecuzione con riferimento ad un'indagine precedente condotta da questo Stato.

Emissione e trasmissione di un mandato europeo di ricerca delle prove

Il mandato europeo di ricerca delle prove consiste in un unico documento tradotto dall'autorità di emissione in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione: ulteriori traduzioni non sarebbero necessarie. Ciò significa che potrebbe essere eseguito immediatamente, allo stesso stregua di un atto istruttorio interno. Vi sarebbe stabilito l'obiettivo da raggiungere, mentre allo Stato di esecuzione spetterebbe la scelta del modo più idoneo per acquisire i mezzi di prova conformemente al diritto nazionale.

Prima di trasmettere un mandato europeo di ricerca delle prove l'autorità di emissione deve valutare che, se fossero disponibili nel territorio dello Stato di emissione, oggetti, documenti o dati richiesti possano essere acquisiti in base alla legislazione dello Stato di emissione in caso analogo, anche se applicando misure procedurali diverse.

Il mandato europeo di ricerca delle prove può essere trasmesso all'autorità competente di uno Stato membro in cui l'autorità competente dello Stato di emissione abbia motivi legittimi per ritenere che si trovino o, nel caso di dati elettronici, che siano direttamente accessibili in base alla legislazione dello Stato di esecuzione, oggetti, documenti o dati pertinenti.

Riconoscimento e esecuzione di un mandato europeo di ricerca delle prove

L'autorità di esecuzione riconosce un mandato europeo di ricerca delle prove trasmesso conformemente alle norme previste nel testo, senza imporre altre formalità, e prende immediatamente le misure necessarie per la sua esecuzione, a meno che essa non decida di addurre uno dei motivi di non riconoscimento o di non esecuzione ovvero uno dei motivi di rinvio previsti nel testo.

In linea di principio la decisione di rifiuto del riconoscimento o dell'esecuzione deve essere adottata quanto prima possibile e entro 30 giorni dalla ricezione del mandato europeo di ricerca delle prove da parte dell'autorità di esecuzione competente. Salvo qualora sussistano motivi di rinvio o gli oggetti, i documenti o i dati che intende acquisire siano già in suo possesso, l'autorità di esecuzione eseguirà in generale il mandato europeo di ricerca delle prove senza indugio e non oltre 60 giorni dalla ricezione dello stesso.

Motivi di non riconoscimento o di non esecuzione di un mandato europeo di ricerca delle prove:

– Territorialità

La proposta originaria della Commissione non prevedeva alcuna clausola territoriale. Nella sessione di febbraio 2005, il Consiglio ha tuttavia convenuto di includerla nel testo. La soluzione accolta nel testo di compromesso limita la portata di tale motivo di rifiuto ai casi in cui il reato in questione è stato commesso interamente o in parte nel territorio dello Stato di esecuzione, ma la decisione di rifiuto deve essere presa eccezionalmente e caso per caso.

Ogni volta che ritiene di far ricorso alla territorialità come motivo di rifiuto di un mandato europeo di ricerca delle prove, l'autorità competente consulta l'Eurojust prima di prendere la decisione. Se non è d'accordo con il parere dell'Eurojust, gli Stati membri assicurano che motivi la sua decisione e che il Consiglio ne sia informato.

– Doppia incriminabilità

Per quanto concerne la definizione dei reati la proposta prevede che, per 32 categorie di reato, lo Stato di esecuzione non può addurre la doppia incriminabilità come motivo del rifiuto di eseguire un mandato europeo di ricerca delle prove qualora il reato in questione sia punibile nello Stato di emissione con una pena privativa della libertà della durata di almeno tre anni. Tale impostazione è in linea con precedenti strumenti come il mandato di cattura europeo, le decisioni di blocco o sequestro, le sanzioni pecuniarie o il progetto di testo sulle decisioni di confisca.

Tuttavia, la Germania può, mediante una dichiarazione, riservarsi il diritto di subordinare l'esecuzione di un mandato europeo di ricerca delle prove alla verifica della doppia incriminabilità nei casi riguardanti il terrorismo, la criminalità informatica, il razzismo e la xenofobia, il sabotaggio, il racket e l'estorsione o la truffa se è necessario effettuare una perquisizione o un sequestro per l'esecuzione del mandato europeo di ricerca delle prove, salvo se l'autorità di emissione abbia dichiarato che, ai sensi della legislazione dello Stato di emissione, il reato in questione soddisfa i criteri indicati nella dichiarazione.

Le disposizioni relative alla territorialità e alla possibilità per la Germania di non partecipare alla definizione dei reati saranno riesaminate dal Consiglio entro 5 anni dall'entrata in vigore della presente decisione quadro.

Gli organi preparatori del Consiglio metteranno a punto la forma necessaria per il mandato europeo di ricerca delle prove e i considerando al fine di adottare il testo il più presto possibile.

TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE

Il Consiglio ha esaminato due questioni relative alla proposta di decisione quadro relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea:

- il consenso della persona condannata e
- il consenso dello Stato di esecuzione alla trasmissione della sentenza.

L'obiettivo principale della decisione quadro è di definire i casi in cui non è necessario il consenso dello Stato di esecuzione e limitare quelli in cui è necessario il consenso dell'interessato.

Fatte salve le osservazioni di alcune delegazioni su punti specifici, una larga maggioranza di delegazioni concorda ampiamente sui seguenti principi:

- per quanto concerne il consenso della persona condannata, esso è necessario per il trasferimento della persona verso uno Stato membro diverso da quello in cui la persona soggiorna legalmente a titolo permanente. Ciò si applicherebbe anche qualora l'intenzione sia quella di trasferire la persona verso il suo Stato di cittadinanza nel caso in cui soggiorni legalmente in un altro Stato membro;
- per quanto concerne il consenso dello Stato di esecuzione, esso non è necessario nel caso in cui una sentenza, corredata di un certificato, sia trasmessa:
 - (a) allo Stato di cittadinanza della persona condannata in cui quest'ultima vive/soggiorna;
 - (b) allo Stato di cittadinanza o di soggiorno legale a titolo permanente della persona condannata, verso il quale quest'ultima sarebbe in ogni caso allontanata/espulsa a motivo della sentenza dopo aver scontato la pena;
 - (c) allo Stato di soggiorno legale a titolo permanente della persona condannata, salvo se questa abbia perduto o perderà il titolo di soggiorno a motivo della sentenza.

Su tale base, gli organi preparatori del Consiglio proseguiranno i lavori sul testo della decisione quadro, in particolare per quanto riguarda la definizione di soggiorno, al fine di raggiungere quanto prima un accordo.

Il 24 gennaio 2005 l'Austria, la Finlandia e la Svezia hanno presentato questa proposta al fine di stabilire le norme in base alle quali uno Stato membro riconosce ed esegue sul suo territorio una sanzione emessa da un tribunale giurisdizionale di un altro Stato membro a prescindere dal fatto che l'esecuzione sia già iniziata oppure no.

In virtù degli accordi esistenti (la convenzione del 1983 sul trasferimento delle persone condannate, il suo protocollo del 1997 e gli articoli da 67 a 69 della convenzione di Schengen) il consenso dello Stato richiesto per eseguire la sentenza è sempre necessario. Il consenso della persona condannata è altresì necessario, tranne in due casi : la persona condannata è fuggita verso lo Stato di cittadinanza o la persona condannata è espulsa verso tale Stato in ragione della condanna riportata dopo aver scontato la pena.

DIRITTI PROCESSUALI IN PROCEDIMENTI PENALI

Il Consiglio ha tenuto uno scambio di opinioni sulla suddetta proposta, in particolare sulla questione della base giuridica per lo strumento ed ha concordato di continuare a lavorare sulla base di un compromesso della presidenza fondato sui seguenti principi:

- vengono stabilite unicamente norme minime e non si prevede un "limite superiore" per i diritti; di conseguenza, non si impedisce agli Stati membri di prevedere nei procedimenti penali diritti più estesi per gli indiziati.
- vi sarà un pieno rispetto dei diritti sanciti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e non si consente agli Stati membri di scendere al di sotto di tale livello.

Rispetto alla proposta della Commissione, la proposta della presidenza limitava il numero e la portata dei diritti contemplati e si incentrava su norme generali anziché specificare in dettaglio come i diritti verranno applicati in ogni Stato membro, considerata la diversità dei sistemi procedurali.

I settori in cui la presidenza ha proposto norme minime sono:

- diritto all'informazione,
- diritto all'assistenza giuridica,
- diritto all'interpretazione e
- diritto alla traduzione di atti processuali per ogni persona oggetto di procedimenti penali.

Inoltre, il Consiglio ha convenuto che gli ulteriori lavori sui diritti procedurali dovrebbero includere anche lavori su misure pratiche.

La proposta originaria è stata presentata dalla Commissione il 3 maggio 2004 nella prospettiva di fissare norme minime comuni per quanto riguarda determinati diritti procedurali che si applicano a procedimenti procedurali attraverso l'UE.

PROCEDIMENTO EUROPEO PER CONTROVERSIE DI MODESTA ENTITA'

Il Consiglio ha raggiunto un accordo generale su un regolamento che istituisce un procedimento europeo per controversie di modesta entità.

Questo regolamento semplificherà ed accelererà il contenzioso relativo a dette controversie nei casi transfrontalieri e ne ridurrà i costi. Eliminerà altresì i procedimenti intermedi necessari per il riconoscimento e l'esecuzione in uno Stato membro di sentenze rese in un altro Stato membro nell'ambito di un procedimento europeo per controversie di modesta entità.

Il presente regolamento si applica, nei casi transfrontalieri, in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell'autorità giudiziaria, nei casi in cui il valore di una controversia, esclusi gli interessi complessivi, i diritti e le spese, non ecceda i 2 000 EUR alla data di inizio del procedimento. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale o amministrativa o la responsabilità dello Stato per atti e omissioni nell'esercizio dei pubblici poteri ("acta iure imperii").

Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento le controversie vertenti sulle seguenti materie.

- (a) stato o capacità delle persone fisiche e obbligazioni alimentari,
- (b) regime patrimoniale fra coniugi, testamenti e successioni,
- (c) fallimenti, procedimenti relativi alla liquidazione di imprese o di altre persone giuridiche insolventi, accordi giudiziari, concordati e procedure affini,
- (d) sicurezza sociale,
- (e) arbitrato,
- (f) diritto del lavoro,
- (g) affitto di immobili, escluse le controversie aventi ad oggetto somme di denaro,
- (h) violazione della vita privata e dei diritti della personalità, inclusa la diffamazione.

L'attore introduce il procedimento europeo per controversie di modesta entità compilando il modulo di richiesta riportato nell'allegato del testo e presentandolo all'autorità giudiziaria competente direttamente, oppure per posta o con altri mezzi di comunicazione, quali fax o posta elettronica, accettati dallo Stato membro in cui il procedimento è introdotto. Il modulo comprenderà una descrizione delle prove a sostegno della richiesta e, ove opportuno, è accompagnato da eventuali documenti giustificativi pertinenti.

Nel contesto del mercato interno, singoli e imprese beneficeranno di questo strumento nel reclamare piccoli debiti in un ambito transfrontaliero.

La Commissione ha presentato la sua proposta il 21 marzo 2005.

COOPERAZIONE FRA UFFICI PER IL RECUPERO DEI BENI

In attesa dello scioglimento di una riserva della delegazione irlandese, il Consiglio ha espresso il suo generale consenso su un progetto di decisione concernente le modalità di cooperazione tra gli Uffici degli Stati membri per il recupero dei beni.

Gli organi preparatori del Consiglio saranno responsabili della messa a punto del testo della decisione nella prospettiva della sua adozione in una prossima riunione del Consiglio.

Si noti che la motivazione fondamentale della criminalità organizzata transfrontaliera è il profitto economico che costituisce un incentivo a commettere ulteriori reati per conseguire sempre maggiori profitti. Di conseguenza i servizi incaricati dell'applicazione della legge dovrebbero avere le conoscenze necessarie per compiere indagini e analisi sulle tracce finanziarie delle attività criminali. Per combattere efficacemente la criminalità organizzata, le informazioni che possono condurre al rintracciamento e al sequestro dei proventi di reato e altri beni appartenenti ai criminali devono essere scambiate rapidamente tra gli Stati membri dell'Unione europea.

È necessario istituire una stretta cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri incaricate del rintracciamento di proventi illeciti e altri beni passibili di confisca e prevedere disposizioni per la comunicazione diretta tra tali autorità.

A tal fine gli Stati membri dovrebbero disporre di Uffici nazionali per il recupero dei beni competenti in questi settori e dovrebbero assicurare che tali Uffici possano scambiarsi informazioni rapidamente.

PRIORITA' DELL'UE NELLA LOTTA CONTRO LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA
Conclusioni del Consiglio

Il Consiglio ha ascoltato una presentazione del sig. Max-Peter Ratzel, direttore dell'Europol, sulla valutazione della minaccia della criminalità organizzata nell'UE per il 2006 ed ha adottato le seguenti conclusioni:

"Considerando il programma dell'Aia, in particolare il punto 2.3 che invita l'Europol a sostituire le sue relazioni sulla situazione in materia di criminalità con valutazioni della minaccia sulle forme gravi di criminalità organizzata;

considerando la necessità che l'UE definisca un'architettura per la sua sicurezza interna adotti ed attui una metodologia di applicazione della legge basata sull'intelligence, insistendo sulla raccolta e l'analisi delle informazioni e dell'intelligence per individuare ove possa essere più efficace l'intervento delle autorità preposte all'applicazione della legge e all'azione penale;

tenendo conto della comunicazione della Commissione relativa all'elaborazione di un'impostazione strategica della lotta contro la criminalità organizzata e del relativo piano d'azione nonché del piano d'azione del Consiglio e della Commissione sull'attuazione del programma dell'Aia;

tenendo conto delle conclusioni del Consiglio del 12 ottobre 2005 sulle attività di polizia basate sull'intelligence e lo sviluppo della valutazione della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata;

sulla base della valutazione per il 2006 della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata dell'Europol (OCTA),

IL CONSIGLIO CONCLUDE QUANTO SEGUE:

Definizione delle priorità dell'UE e approccio alla lotta contro la criminalità organizzata

1. La valutazione per il 2006 della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata (OCTA) dell'Europol costituisce un primo tentativo inteso a effettuare una valutazione della minaccia delle tendenze attuali e future della criminalità organizzata attraverso l'UE. L'allegato I definisce le principali minacce rappresentate dalla criminalità organizzata sulla base dell'OCTA. In particolare, le conclusioni dell'OCTA dovrebbero incentrarsi su priorità nazionali al fine di promuovere anche la cooperazione con gli Stati membri con problemi (regionali) condivisi.

Su tale base, il Consiglio definisce le seguenti priorità nella lotta alla criminalità organizzata:

- nell'Europa sudoccidentale si dovrebbe prestare attenzione all'impatto di gruppi di organizzazioni criminali africane nel settore della tratta di esseri umani dell'immigrazione clandestina e del traffico di stupefacenti, promuovendo in tal modo la cooperazione tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge, inizialmente quelle francesi e spagnole. Occorrerebbe mirare ai gruppi di organizzazioni criminali africane e il loro coinvolgimento nel traffico di cannabis e nell'ulteriore distribuzione nell'UE;

- nell'Europa sudorientale l'accento andrebbe posto sui gruppi di organizzazioni criminali di etnia albanese e sul loro coinvolgimento nel traffico e nella distribuzione di eroina nonché nella tratta degli esseri umani. Ciò favorirebbe inizialmente la cooperazione tra l'Italia, la Slovenia e la Grecia e i partner della regione dei Balcani;
- nell'Europa nordorientale le priorità andrebbero incentrate sui gruppi di organizzazioni criminali, compresi quelli di lingua russa, coinvolti soprattutto nel contrabbando di prodotti di base, promuovendo la cooperazione nella regione del mar Baltico;
- nella zona atlantica, le attività dovrebbero concentrarsi sulla produzione di droghe sintetiche da parte dei gruppi di organizzazioni criminali situate in Belgio e nei Paesi Bassi e la loro distribuzione nell'Unione europea e, passando dalla Germania e dal Regno Unito, attraverso l'Atlantico negli Stati Uniti e in Canada. Ciò promuoverebbe la cooperazione transatlantica tra tali paesi;
- la lotta contro il riciclaggio di capitali e il traffico illecito di armi dovrebbe figurare tra tutte queste priorità.

1bis. Le priorità definite in queste conclusioni e dall'OCTA devono essere combinate con le priorità stabilite:

- in settori criminali diversi dalla criminalità organizzata
- a livello nazionale (in materia di criminalità organizzata)
- a seguito di precedenti conclusioni e di altre conclusioni del Consiglio e/o piani d'azione, quali il piano d'azione in materia di lotta contro la droga e il piano d'azione sulla tratta di esseri umani
- le priorità figuranti al punto 1 rappresentano i settori nei quali l'UE, tramite i suoi Stati membri, le sue istituzioni e i suoi organi, dovrebbe coordinare e rafforzare sempre più la sua azione, che dovrebbe essere rapida ma anche preventiva e proattiva. Queste attività, concertate tra di loro permetteranno una approfondita comprensione e forniranno gli strumenti per mirare meglio le organizzazioni criminali che hanno un impatto sull'UE.

2. La lotta contro la criminalità organizzata richiede un approccio pluridisciplinare basato sull'intelligence non solo per smantellare le attività criminali ma anche per disgregare le organizzazioni criminali, trascinare gli autori davanti alla giustizia e privarli dei proventi del reato, ottenendo in tal modo risultati molto più efficaci e duraturi riducendo i danni causati dalla criminalità organizzata. Ciò comporta la destinazione di risorse (specializzate) e l'organizzazione di strutture allo scopo di utilizzare tutte le informazioni disponibili per l'applicazione della legge ed individuare ed affrontare i gruppi criminali più pericolosi. L'azione repressiva, in particolare le indagini e i procedimenti penali, dovrebbe pertanto mirare, se possibile, soprattutto ai livelli superiori delle organizzazioni criminali, comprendendo la logistica, il finanziamento e i beni patrimoniali. Di conseguenza si invitano gli Stati membri ad aumentare i loro sforzi nell'ambito delle indagini e dei procedimenti penali, per esempio la confisca di beni patrimoniali, al fine di sanzionare tutti i livelli dei gruppi di criminalità organizzata.
3. Affinché gli Stati membri possano beneficiare reciprocamente dei rispettivi sforzi, le informazioni circa i risultati e le difficoltà di tali indagini e procedimenti dovrebbero essere comunicate all'Europol e, se del caso, all'Eurojust e all'OLAF in modo da poter adottare una posizione più forte a livello di UE.

Attuazione delle priorità

4. Tutte le autorità competenti degli Stati membri, parallelamente ad altre considerazioni nazionali, dovrebbero tenere conto delle priorità strategiche adottate dal Consiglio e della valutazione della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata nel pianificare le risposte individuali e congiunte alle minacce provenienti dalla criminalità organizzata. Dovrebbero pertanto utilizzare i meccanismi e le strutture citati nel piano d'azione di cui all'allegato 2 ma anche attuare tali priorità con mezzi nazionali, bilaterali e regionali e nell'ambito delle relazioni esterne conformemente alla legislazione nazionale.
5. Tutti gli organi competenti dell'UE, le agenzie e i gruppi di lavoro devono tenere conto di tali priorità e rifletterle nei propri programmi strategici e di lavoro, nei bilanci, nelle relazioni annuali ed esterne. Se ne deve inoltre tenere conto nell'ambito della revisione a medio termine e dell'aggiornamento del programma dell'Aia (piano d'azione). Occorre adottare regolarmente misure pratiche per garantire un coordinamento orizzontale e una cooperazione tra le diverse parti interessate.
6. In concreto, occorre svolgere i compiti fissati nel piano d'azione (non esaustivo) in allegato. Gli Stati membri, la Commissione e le pertinenti agenzie dell'UE convengono di svolgere i compiti di cui all'allegato II. La Presidenza, di concerto con la Commissione, è responsabile del monitoraggio di tale attuazione. Gli Stati membri, nel fissare le priorità di cui al punto 4 e nel definire le risposte concrete, dovrebbero esaminare la fissazione di riunioni per garantire il coordinamento delle attività tra le pertinenti autorità responsabili in materia di criminalità organizzata. Il Comitato dell'articolo 36 sorveglia l'attuazione del piano d'azione e il coordinamento esercitato a tal fine e nel dicembre del 2006 presenta al Consiglio una relazione intermedia.

Metodologia

7. È necessario valutare e affinare la metodologia per l'elaborazione della valutazione della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata. L'Europol e gli Stati membri ottimizzeranno le procedure dell'OCTA in linea con l'esperienza acquisita con l'OCTA per il 2006, in particolare rafforzeranno il coordinamento preliminare con gli Stati membri nell'elaborazione dell'OCTA e forniranno spiegazioni più chiare sulle fonti utilizzate per l'OCTA e sulle modalità di elaborazione delle conclusioni. L'Europol terrà una riunione entro il luglio 2006 al fine di precisare la metodologia per la produzione dell'OCTA, in particolare per quanto riguarda i criteri di selezione di fonti aperte e di fonti del settore privato nonché per la valutazione delle informazioni provenienti da tali fonti.
8. L'Europol distribuirà a tal fine un requisito di intelligence strutturato e particolareggiato, se del caso specifico, per certi settori/o certi informatori. Gli Stati membri e gli altri soggetti interessati invitati a contribuire (Task Force operativa dei capi di polizia dell'UE, Eurojust, Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea, Ufficio europeo per la lotta antifrode, Banca centrale europea, SitCen, settore privato, ...), risponderanno a tale documento al più tardi entro il 31 ottobre 2006.
9. Si invita l'Europol a presentare un aggiornamento dell'OCTA entro la fine di febbraio 2007.

Informazione del Parlamento europeo

10. Il Parlamento è informato delle presenti conclusioni."

FUTURO DELL'EUROPOL - Conclusioni del Consiglio

Il Consiglio ha preso atto di una relazione del Gruppo degli Amici della Presidenza in cui sono delineate le opzioni destinate a migliorare l'efficacia e la responsabilità dell'Europol e ha adottato le seguenti conclusioni sul futuro dell'Europol:

- "1. Negli ultimi cinque mesi la Presidenza ha cercato di individuare il modo di migliorare l'efficacia dell'Europol. Sulla scorta del dibattito che ha avuto luogo nella sessione informale del Consiglio GAI, è stata organizzata una riunione ad alto livello a Vienna, seguita da un dibattito approfondito in sede di Gruppo degli Amici della Presidenza.
2. I dibattiti sono sfociati in una serie di progetti di conclusioni riportati qui di seguito. Si invita il COREPER a trasmettere dette conclusioni al Consiglio affinché possa discuterne e raggiungere un accordo sul modo in cui migliorare il funzionamento dell'Europol.

3. Conclusione 1 : completare la ratifica dei tre protocolli che modificano la convenzione Europol

In linea con le conclusioni di vari Consigli (europei), gli Stati membri sono esortati a completare la ratifica dei tre protocolli che modificano la convenzione Europol entro il 31 dicembre 2006 (lo stato della ratifica è contenuto nel documento 9589/06 + ADD 1).

Si invita la Presidenza entrante a riferire al Consiglio di dicembre 2006 sullo stato della ratifica.

4. Conclusione 2 : avviare l'attuazione dei tre protocolli

La Commissione, gli Stati membri, l'Europol, nonché gli organi competenti del Consiglio e dell'Europol sono invitati a preparare, per quanto possibile, l'entrata in vigore dei tre protocolli che modificano la convenzione Europol affinché possano essere pienamente applicabili il più rapidamente possibile dopo la loro entrata in vigore.

Si invita la Presidenza entrante a riferire nel dicembre 2006 sui progressi realizzati per quanto concerne l'attuazione dei protocolli.

5. **Conclusion 3 : migliorare il funzionamento dell'Europol**

a) *Sulla base dell'attuale quadro giuridico*

In linea con le opzioni delineate dal Gruppo degli Amici della Presidenza (documento 9184/1/06) gli organi competenti del Consiglio e dell'Europol (segnatamente il Gruppo EUROPOL e il consiglio di amministrazione dell'Europol) dovrebbero esaminare le opzioni che possono essere attuate senza modificare la convenzione Europol (riportate ai punti 9, 10, 11, 12 e 13 della pagina 36 della relazione del Gruppo degli Amici della Presidenza sul futuro dell'Europol).

La Presidenza entrante è invitata a riferire nel dicembre 2006 sui progressi compiuti per quanto concerne l'attuazione di tali soluzioni ad "effetto rapido".

b) *Al di là dell'attuale quadro giuridico*

Parallelamente al dibattito sul nuovo quadro giuridico dell'Europol (cfr. infra), gli organi competenti del Consiglio dovrebbero altresì esaminare le opzioni contraddistinte come soluzioni a lungo termine e che richiedono una modifica della convenzione Europol (elencate al punto 8, pagina 36 della relazione del Gruppo degli Amici della Presidenza sul futuro dell'Europol).

6. **Conclusion 4: sostituire la convenzione Europol con una decisione del Consiglio**

Gli organi competenti del Consiglio dovrebbero avviare l'esame dell'eventualità e delle modalità di sostituzione, entro il 1° gennaio 2008, o quanto prima possibile dopo tale data, della convenzione Europol con una decisione del Consiglio ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2, lettera c) del TUE, se possibile sulla base di un'iniziativa o di una proposta concreta.

Si invita la Presidenza entrante a riferire nel dicembre 2006 sui progressi realizzati per quanto concerne la sostituzione della convenzione Europol con una decisione del Consiglio.

7. **Conclusion 5 : esaminare come abrogare la convenzione Europol**

La Presidenza entrante dovrebbe esaminare, attraverso gli organi competenti del Consiglio, le modalità di abrogazione della convenzione Europol qualora sia sostituita con una decisione del Consiglio. In tale contesto occorre in particolare stabilire se un protocollo che abroga la convenzione costituisca un prerequisito giuridico o no.

La Presidenza entrante è invitata a riferire sull'esito di tale esame nel dicembre 2006."

ANTITERRORISMO

Il coordinatore antiterrorismo dell'UE, Gijs de Vries, ha riferito in merito all'attuazione della strategia/del piano d'azione dell'UE per la lotta al terrorismo e della strategia dell'UE in materia di radicalizzazione e di reclutamento (9589/06 + ADD 1).

La relazione del Sig. de Vries presenta una valutazione dei progressi compiuti dal dicembre 2005 e l'andamento dei lavori quanto alla ratifica delle convenzioni e all'attuazione degli atti legislativi considerati prioritari.

In particolare il Sig. de Vries ha sottolineato che la ricerca di modalità decisionali più efficaci è un elemento cruciale dell'efficacia dell'UE nella lotta al terrorismo. Occorre riconsiderare l'impiego di strumenti quali le decisioni quadro e le convenzioni adottate nell'ambito del terzo pilastro, poiché in genere il tempo necessario per raggiungere una decisione a livello di UE è troppo lungo. Inoltre, le decisioni raggiunte non hanno lo stesso livello di ambizione previsto in origine e, una volta adottate, la loro attuazione da parte di tutti gli Stati membri è sovente questione di anni.

Nel dicembre 2005 il Consiglio europeo ha adottato la Strategia antiterrorismo dell'Unione europea che ha fornito il quadro per l'intervento dell'UE in questo settore. L'impegno strategico dell'Unione è quello di combattere il terrorismo su scala mondiale nel rispetto dei diritti dell'uomo e rendere l'Europa più sicura, consentendo ai suoi cittadini di vivere in un'area di libertà, sicurezza e giustizia. La strategia raggruppa tutti gli interventi in quattro rubriche: PREVENZIONE, PROTEZIONE, PERSEGUIMENTO, RISPOSTA. Il piano d'azione riveduto si rifà a questo modello nell'intento di illustrare chiaramente gli obiettivi che l'UE sta cercando di raggiungere e i mezzi che intende impiegare a tal fine.

*

* *

Mandato d'arresto europeo

Secondo recenti statistiche sul funzionamento del mandato d'arresto europeo in 17 Stati membri nel 2005, va notato che delle 1526 persone arrestate, 1295 sono state effettivamente consegnate allo Stato membro richiedente (percentuale di consegna pari all'85%). Le procedure di consegna sono durate in media 30-40 giorni. Nella maggior parte dei casi è stato rispettato il limite di 90 giorni imposto dal mandato d'arresto europeo. In 309 casi gli Stati membri hanno proceduto alla consegna di propri cittadini.

RELAZIONI ESTERNE

Il Consiglio ha preso atto dell'andamento dei lavori sull'attuazione della strategia per la dimensione esterna nel settore GAI: libertà, sicurezza e giustizia a livello mondiale.

Il Consiglio ha anche adottato documenti mirati alle azioni su:

- il miglioramento della cooperazione per quanto riguarda la criminalità organizzata, la corruzione, l'immigrazione illegale e l'antiterrorismo fra l'UE e i Balcani occidentali, e
- un maggiore sostegno dell'UE nella lotta contro la produzione e il traffico di stupefacenti dall'Afghanistan, comprese le vie di transito.

La strategia per la dimensione esterna richiede l'elaborazione di un partenariato con i paesi terzi nel settore della giustizia e affari interni, che comprende il rafforzamento dello stato di diritto e la promozione del rispetto dei diritti umani e degli obblighi internazionali.

La strategia è stata approvata dal Consiglio GAI del 1° dicembre 2005 e il processo che ne è conseguito ha portato:

- alla conferenza ministeriale di Vienna del 4-5 maggio 2006;
- alla troika ministeriale UE-USA del 3 maggio 2006,
- ad un dialogo tra l'UE, la Federazione russa e gli USA, il 4 maggio 2006, su questioni relative alla sicurezza interna, e
- alla preparazione dei due summenzionati documenti mirati alle azioni.

FOLLOW-UP DI HAMPTON COURT

Alla luce dei recenti avvenimenti nelle isole Canarie e nel Mediterraneo, il Vicepresidente della Commissione, Franco Frattini, ha informato il Consiglio sullo stato attuale di attuazione delle conclusioni del Consiglio europeo del dicembre 2005 sull' "Approccio globale in materia di migrazione: azioni prioritarie incentrate sull'Africa e il Mediterraneo".

Il Consiglio ha ribadito il suo impegno a favore dell'approccio globale esprimendo anche il suo sostegno all'operato della Commissione inteso a fornire tutta l'assistenza possibile, in uno spirito di solidarietà attiva, agli Stati membri che devono affrontare afflussi massicci di immigranti clandestini.

Il Consiglio si è inoltre soffermato sulla conferenza ministeriale regionale euro-africana che si terrà a Rabat il 10 e l'11 luglio; essa costituisce un'importante occasione per la promozione della cooperazione operativa tra i paesi di origine, transito e destinazione.

*

* *

A colazione i ministri hanno discusso:

- una relazione del Sig. Michel Barnier intitolata "Per una forza europea di protezione civile: Europeaid"
- le conseguenze della sentenza della Corte di giustizia del 31 maggio 2006 sull'accordo UE-USA relativo al codice di prenotazione (accordo PNR), e
- lo stato di avanzamento dei lavori relativi ad una futura proposta della Commissione riguardante l'elenco dei paesi d'origine sicuri ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1 della direttiva recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (GU L 326 del 13.12.2005, pag. 13).

COMITATO MISTO

– SIS II

Il Comitato misto (UE + Norvegia, Islanda e Svizzera) ha raggiunto un accordo su un progetto di regolamento sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II).

Il progetto di regolamento definisce le condizioni e le procedure applicabili al trattamento delle segnalazioni di cittadini di paesi terzi inserite nel SIS II, allo scambio di informazioni supplementari e dati complementari ai fini del rifiuto d'ingresso o di soggiorno nel territorio degli Stati membri.

Il regolamento contempla anche disposizioni, in particolare, circa l'architettura tecnica del SIS II, le competenze degli Stati membri e dell'organo di gestione e regole generali sul trattamento dei dati, i diritti delle persone interessate e la responsabilità.

Il 31 maggio 2005 la Commissione ha presentato delle proposte legislative che indicano una base giuridica per il SIS II: due regolamenti da adottare con la procedura di codecisione e una decisione del Consiglio. Affinché il SIS II possa essere operativo quanto prima possibile e si possano quindi abolire i controlli alle frontiere interne per quanto riguarda i nuovi Stati membri, gli strumenti legislativi devono essere adottati rapidamente dal Consiglio e dal Parlamento europeo.

– CENTRI COMUNI PER LE DOMANDE DI VISTO

Il Vicepresidente della Commissione Frattini ha presentato questa proposta della Commissione, recentemente adottata (10023/06), destinata a creare la base giuridica affinché gli Stati membri possano rilevare gli identificatori biometrici obbligatori – immagine del volto e impronte delle dieci dita – dei richiedenti il visto, e a istituire un quadro normativo per l'organizzazione dei consolati degli Stati membri.

Ai sensi del programma dell'Aia la Commissione era invitata a presentare una proposta volta ad istituire un quadro giuridico per la creazione, da parte degli Stati membri, di centri comuni per la presentazione delle domande di visto. La creazione di siffatti centri comuni è destinata a permettere agli Stati membri di utilizzare congiuntamente locali, personale e attrezzature, ripartendosi quindi l'onere economico dovuto all'introduzione dei dati biometrici nei visti.

ALTRI PUNTI APPROVATI**GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI****Europol**

Il Consiglio ha approvato la relazione annuale dell'Europol per il 2005 ed il programma di lavoro dell'Europol per il 2007.

Capacità di risposta dell'Unione europea in caso di emergenza o di crisi - Conclusioni del Consiglio

Il Consiglio ha adottato le seguenti conclusioni:

- "1. Aiutare i cittadini in caso di emergenza, di crisi o calamità naturale o provocata dall'uomo richiede un'efficace prestazione di assistenza dove e quando necessario. Spetta agli Stati membri gestire le situazioni di emergenza, le crisi o le calamità che si verificano nel loro territorio e decidere se hanno bisogno di un'eventuale assistenza esterna. Tuttavia numerosi rischi di grandi proporzioni all'interno e all'esterno dell'Unione europea potrebbero interessare uno o più Stati membri o riguardare tutta l'Unione europea. In tali circostanze può essere necessario il sostegno di altri Stati membri e delle strutture dell'UE.
2. Per affrontare tali situazioni gli Stati membri possono ricorrere agli attuali meccanismi dell'UE gestiti dalla Commissione, in particolare al centro di informazione e monitoraggio della protezione civile presso la Commissione e al centro di situazione congiunto presso il Segretariato generale del Consiglio.
3. Conformemente ai mandati conferiti dal punto 2.4 del programma dell'Aia del 5 novembre 2004 sul rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell'Unione europea, dalla dichiarazione del Consiglio GAI del 13 luglio 2005 sulla risposta dell'UE agli attentati di Londra e dal Coreper del 18 gennaio 2006, affinché l'Unione possa reagire più efficacemente e prestare assistenza allorché si verificano situazioni di grave emergenza all'interno o all'esterno dell'Unione, il Consiglio decide di adottare le seguenti misure supplementari:
 - il Consiglio approva il manuale operativo sul coordinamento delle situazioni di emergenza o di crisi dell'UE elaborato dalla presidenza in stretta collaborazione con la Commissione ed il Segretariato generale del Consiglio. Il manuale si articola intorno a due filoni di attività.

In primo luogo il manuale contiene i dispositivi interni di coordinamento politico a Bruxelles per le situazioni di grave emergenza che si possono verificare all'interno o all'esterno dell'Unione europea.

Questi dispositivi di carattere generale non si sovrappongono alle reti o ai sistemi di allarme rapido esistenti, né li sostituiscono; essi contribuiranno a coordinare meglio la risposta dell'UE e a colmare le eventuali lacune consentendo al COREPER o al Consiglio di adottare misure o decisioni coordinate. Il manuale sarà aggiornato dalle prossime presidenze in collaborazione con il Segretariato generale del Consiglio, la Commissione e gli Stati membri in base alle prove effettuate poco dopo la sua adozione e in funzione dell'esperienza e della prassi.

In secondo luogo il manuale già comporta un elenco di punti di contatto degli Stati membri disponibili 24 ore al giorno/7 giorni alla settimana in caso di attentati terroristici coordinati o di pandemia di influenza. L'obiettivo a medio termine è quello di designare i punti di contatto nazionali pertinenti per tutti i tipi di situazioni di emergenza o di crisi. Il manuale contiene inoltre una visione d'insieme delle reti operative e dei meccanismi di sostegno in caso di emergenza che possono contribuire a coordinare le situazioni di emergenza o di crisi e a facilitarne la gestione da parte degli Stati membri. Il Consiglio invita la Presidenza, il Segretariato generale del Consiglio e la Commissione a proseguire la messa a punto del manuale ispirandosi alle migliori pratiche vigenti nel quadro delle convenzioni bilaterali e multilaterali esistenti e individuando le lacune da colmare. Una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori dovrebbe essere presentata al Consiglio entro il 30 giugno 2007.

- Il Consiglio invita gli Stati membri a istituire, se del caso, le strutture interne necessarie per essere in grado di rispondere rapidamente a tutte le richieste di assistenza riguardanti tutti i tipi di situazioni di emergenza o di crisi. In questo contesto gli Stati membri dovrebbero valutare, ai fini dei dispositivi attuali, se sia più efficace disporre di un unico punto di contatto nazionale per coordinare tutte le situazioni di emergenza o di crisi.

4. Il Consiglio prende inoltre atto del contributo della protezione civile al rafforzamento delle capacità di risposta dell'UE in caso di emergenza o di crisi e si compiace in particolar modo dei progressi compiuti per quanto riguarda le proposte della Commissione relative, rispettivamente, all'istituzione di uno strumento di risposta rapida e preparazione e alla rifusione del meccanismo comunitario di protezione civile. Il Consiglio intende adoperarsi per l'adozione delle due proposte entro la fine del 2006 per contribuire a rafforzare le capacità di risposta dell'Unione europea in caso di crisi all'interno o all'esterno delle sue frontiere.
5. Si rileva che le suddette azioni di protezione civile vanno considerate come un contributo all'attuazione del piano d'azione "Tsunami", che caldeggia lo sviluppo di una capacità di risposta rapida dell'Unione europea, e sono integrate dai lavori in corso sul quadro generale per l'uso dei mezzi di trasporto militare o noleggiati da militari degli Stati membri e strumenti di coordinamento PESD a sostegno della reazione dell'Unione europea in caso di calamità, nonché sul miglioramento della cooperazione consolare europea."

Notificazione e comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali

Il Consiglio ha raggiunto un accordo riguardo ad un orientamento generale su una proposta di regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, in attesa del parere in prima lettura del Parlamento europeo.

La proposta è volta a modificare il regolamento (CE) n. 1348/2000 del 29 maggio 2000 nella prospettiva di migliorare e accelerare ulteriormente la trasmissione di questo tipo di atti a fini di notificazione o comunicazione fra Stati membri, nonché di snellire l'applicazione di determinate disposizioni del regolamento e rafforzare la certezza giuridica per il richiedente non meno che per il destinatario.

Programmi UE "Sicurezza e tutela delle libertà" e "Diritti fondamentali e giustizia"

Il Consiglio è giunto ad un accordo su un orientamento generale riguardo a tre progetti di decisione che istituiscono i seguenti programmi specifici dell'UE per il periodo 2007-2013:

Programma generale "Sicurezza e tutela delle libertà":

- programma specifico "Prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze in materia di terrorismo e di altri rischi correlati alla sicurezza" e
- programma specifico "Prevenzione e lotta contro la criminalità".

Programma generale "Diritti fondamentali e giustizia":

- programma specifico "Giustizia penale"

L'orientamento generale è stato adottato fatto salvo l'esame, a tempo debito, del parere del Parlamento europeo, non ancora emesso, e del Comitato economico e sociale europeo.

Architettura della sicurezza interna

Il Consiglio ha adottato una nota della presidenza che illustra un processo di definizione del quadro di riferimento per la sicurezza interna dell'UE.

Antiterrorismo

Il Consiglio ha preso atto delle conclusioni del primo dialogo politico ad alto livello sull'antiterrorismo tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea, svoltosi il 10 maggio (9246/06).

La presidenza ha convocato la prima riunione in base alla strategia antiterrorismo dell'UE, adottata dal Consiglio europeo nel dicembre 2005. La seconda riunione ad alto livello avrà luogo molto probabilmente nel novembre 2006.

Diritti da riscuotere nei confronti dei richiedenti il visto *

In seguito all'accordo politico raggiunto dal Consiglio GAI del 27 e 28 aprile, il Consiglio ha adottato una decisione che prevede un aumento da 35 EUR a 60 EUR dei diritti da riscuotere nell'ambito del trattamento della domanda di visto come conseguenza dell'attuazione del Sistema d'informazione visti e della raccolta di dati biometrici dei richiedenti il visto. (8558/06).

Le delegazioni greca, ungherese e svedese hanno espresso voto contrario.

La decisione si applicherà al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Per maggiori informazioni, si veda il comunicato stampa 8402/06, pag. 11.

Relazione di valutazione Schengen dei nuovi Stati membri dell'UE

Il Consiglio ha preso atto di una relazione interinale che delinea i progressi compiuti nel processo di valutazione Schengen dai dieci nuovi Stati membri dell'UE.

Valutazione Schengen

Il Consiglio ha adottato delle conclusioni sulla valutazione Schengen della Danimarca, della Finlandia, dell'Islanda, della Norvegia e della Svezia.

Accademia europea di polizia - Cooperazione con l'Islanda, la Norvegia e la Svizzera

Il Consiglio ha approvato i progetti di accordi di cooperazione tra l'Accademia europea di polizia (CEPOL) e l'Accademia nazionale di polizia islandese, l'Accademia di polizia norvegese e l'Istituto di polizia svizzero (9179/06, 9259/06, 9265/06).

L'obiettivo di tali accordi è quello di definire le relazioni tra la CEPOL e gli istituti di formazione summenzionati e di stabilire le modalità necessarie per la cooperazione facilitata.

Accademia europea di polizia - Relazione annuale per il 2005

Il Consiglio ha approvato la relazione annuale per il 2005 dell'Accademia europea di polizia (9230/06).

Europol - Nuova relazione sulla situazione e le tendenze in materia di terrorismo

Il Consiglio ha approvato la proposta dell'Europol relativa ad una nuova relazione sulla situazione e le tendenze in materia di terrorismo (TE-SAT), volta ad informare il Parlamento europeo e del fenomeno del terrorismo nell'UE (8196/2/06).

L'Europol è responsabile per lo sviluppo della metodologia per la nuova TE-SAT in consultazione con coloro che vi contribuiscono. Il piano di raccolta dei dati ed i requisiti in termini di intelligence per la nuova TE-SAT saranno coordinati dall'Europol ed il progetto di TE-SAT sarà discusso con i partecipanti. La relazione definitiva sarà adottata nell'ambito delle strutture dell'Europol.

Relazione non riservata sulle attività terroristiche nell'Unione europea - ottobre 2004-ottobre 2005

Il Consiglio ha preso atto della relazione non riservata sulla situazione e le tendenze in materia di terrorismo in Europa (TE-SAT) (8195/1/06). La relazione elaborata dall'Europol riguarda il periodo tra l'ottobre 2004 e l'ottobre 2005.

Obiettivo della relazione è delineare la situazione del terrorismo nell'UE ed analizzare le tendenze riscontrate. La relazione è volta ad informare il Parlamento europeo sul fenomeno del terrorismo a danno degli Stati membri.

La prima parte della relazione riferisce sulle attività terroristiche svolte da vari gruppi autoctoni all'interno degli Stati membri dell'UE, mentre la seconda parte si concentra sulle attività del terrorismo internazionale che colpiscono l'UE.

Piano d'azione sulla radicalizzazione e il reclutamento - Strategia di comunicazione ai media

Il Consiglio ha preso atto dei lavori in corso sulla strategia di comunicazione ai media elaborata nel quadro del piano d'azione per combattere la radicalizzazione e il reclutamento adottato dal Consiglio europeo del dicembre 2005.

Meccanismo di informazione sulle misure nel settore dell'asilo e dell'immigrazione

In attesa del parere del Parlamento europeo, il Consiglio ha raggiunto un accordo su un orientamento generale relativo ad un progetto di decisione che istituisce un meccanismo d'informazione reciproca sulle misure degli Stati membri nei settori dell'asilo e dell'immigrazione, che si ritiene possano avere un impatto significativo su numerosi Stati membri o sull'Unione europea in generale (9617/06).

Grazie all'introduzione di detto meccanismo risulterà agevolato lo scambio di vedute fra gli Stati membri nei settori dell'asilo e dell'immigrazione, a livello sia tecnico sia politico. S'incoraggiano gli Stati membri a trasmettere al più presto le informazioni pertinenti, al massimo quando la misura in questione diviene di dominio pubblico.

Progetti di assistenza dell'UE di lotta contro la droga nei paesi terzi

Il Consiglio ha approvato una nota relativa al livello di finanziamento ed alla ripartizione geografica e tematica dei progetti UE di lotta contro la droga (9376/06).

La nota fornisce un quadro generale volto a migliorare il coordinamento e ad evitare doppioni e carenze nei progetti di assistenza dell'UE di lotta contro la droga nei paesi terzi.

Strategia UE di lotta contro la droga - Sviluppo alternativo

Il Consiglio ha approvato l'approccio dell'UE allo sviluppo alternativo che servirà come base politica nei contatti con le organizzazioni internazionali e i paesi terzi (9597/06).

Acquis di Schengen - Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein

Il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con l'Islanda, la Norvegia la Confederazione svizzera ed il Liechtenstein ai fini della conclusione di un accordo sull'associazione di tali paesi ai lavori dei comitati che coadiuvano la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen.

Legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali ("ROMA II")

Il Consiglio ha confermato il suo accordo sull'insieme del testo relativo al regolamento sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali ("ROMA II"). Occorre notare che il Consiglio aveva già raggiunto un accordo politico nella sessione del 27 e 28 aprile 2006¹ sugli articoli del progetto di regolamento. Dopo la messa a punto del testo il Consiglio adotterà la sua posizione comune e la trasmetterà al Parlamento europeo in seconda lettura (9143/06 + ADD 1 e ADD 2).

Tale regolamento si prefigge lo scopo di armonizzare le norme relative alle obbligazioni extracontrattuali e estende in tal modo l'armonizzazione del diritto internazionale privato in materia civile e commerciale.

Esso consentirà alle parti di determinare preliminarmente le norme applicabili alla relazione giuridica.

Regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne

Il Consiglio ha adottato una decisione che introduce un regime di riconoscimento unilaterale, da parte dei nuovi Stati membri, di determinati documenti rilasciati da altri Stati membri ai fini del transito nel loro territorio di cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo del visto (*PE-CONS 3609/06*). La decisione è destinata a Repubblica Ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia.

Il Consiglio ha inoltre adottato una decisione che introduce un regime di riconoscimento unilaterale, da parte degli Stati membri, dei documenti di soggiorno rilasciati dalla Svizzera e dal Liechtenstein ai cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo del visto come equipollenti al visto uniforme o al proprio visto nazionale, ai fini del transito. (*PE-CONS 3610/06*).

Il transito di cittadini di paesi terzi nel territorio degli Stati membri non può avere durata superiore a cinque giorni.

I nuovi Stati membri notificano alla Commissione la loro volontà di attuare tali decisioni entro dieci giorni lavorativi dalla loro entrata in vigore (il ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea). La Commissione pubblica tale informazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Scambio elettronico di fotografie e di impronte digitali

Il Consiglio ha adottato una raccomandazione che invita gli Stati membri dell'UE a compiere progressi riguardo ad un metodo di scambio elettronico di fotografie e di impronte digitali tra i servizi incaricati dell'applicazione della legge (progetto SIRPIT) (*9696/1/06*).

¹ Si veda comunicato stampa 8402/06.

TERRORISMO**Raccomandazioni in materia di antiterrorismo**

Il Consiglio ha approvato una serie di raccomandazioni in materia di antiterrorismo ai fini della loro integrazione nel piano d'azione dell'UE per la lotta contro il terrorismo.

RELAZIONI ESTERNE**Azioni di soccorso in caso di calamità**

Il Consiglio ha preso atto di una relazione della presidenza sul seminario in materia di coordinamento e comunicazione tra l'UE e l'ONU nelle azioni di soccorso in caso di calamità al di fuori dell'UE: Verso una più stretta cooperazione tra il meccanismo comunitario di protezione civile e l'ONU svoltosi a Salisburgo dall'8 all'11 maggio 2006.

POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE**Sudan - Misure restrittive**

Il Consiglio ha adottato una decisione che attua la posizione comune 2005/411/PESC concernente misure restrittive nei confronti del Sudan, in linea con la risoluzione 1591 (2005) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) (9204/06).

Nel maggio 2005 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2005/411/PESC al fine di attuare le misure imposte dall'UNSCR 1591(2005) che prevedono un divieto di viaggio ed il congelamento delle risorse economiche nei confronti delle persone, indicate dal comitato ONU per le sanzioni istituito dall'UNSCR 1591 (2005), che impediscono il processo di pace, commettono violazioni dei diritti umani o del diritto umanitario, violano l'embargo sulle armi.

Il 25 aprile 2006 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1672(2006) che attua le misure specificate nella risoluzione 1591 (2005) per quanto riguarda le seguenti persone:

1. ELHASSAN Gaffar Mohamed (Maggiore Generale e Comandante della regione militare occidentale delle forze armate sudanesi);
2. HILAL Sheikh Musa (Capo supremo della tribù Jalul nel Darfur settentrionale);

3. SHANT Adam Yacub (Comandante dell'Armata di liberazione sudanese (SLA));
4. BADRI Gabril Abdul Kareem (Comandante del Movimento Nazionale per la riforma e lo sviluppo (NMRD))

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Modifiche dell'accordo SEE

Il Consiglio ha approvato due progetti di decisione del Comitato misto dello Spazio economico europeo (SEE) che modifica l'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà:

- una decisione volta ad estendere la cooperazione nel settore dell'attuazione e dello sviluppo del mercato interno per il 2006 (8711/06); e
- una decisione volta a prorogare per il 2006 la cooperazione attraverso il programma pluriennale per la diffusione delle buone prassi e il monitoraggio dell'adozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (8717/06).

Il Consiglio ha inoltre approvato un progetto di decisione volto ad inserire nell'accordo SEE sull'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino una serie di atti comunitari adottati negli anni passati (8723/06).

Il Comitato misto SEE ha il compito di integrare tutta la pertinente legislazione comunitaria nell'accordo SEE al fine di assicurare la certezza e l'omogeneità giuridica del mercato interno.
